



MARCO PAPALEO

**Il procedimento di definizione accelerata dei ricorsi per Cassazione *ex art. 380-bis c.p.c.*:  
incompatibilità dell'autore della proposta a partecipare al Collegio giudicante e *ius  
superveniens***

Il contributo, premessi brevi cenni sul principio costituzionale di terzietà e imparzialità del giudice, si sofferma sul procedimento di decisione accelerata dei ricorsi per cassazione *ex art. 380-bis c.p.c.*, introdotto dal d.lgs. 149/2022 e in ultimo modificato dal d.lgs. 164/2024, c.d. “correttivo”. In particolare, l’analisi si concentra su due questioni, entrambe oggetto di recenti pronunce delle Sezioni Unite: la possibilità che l’autore della proposta di definizione accelerata possa partecipare al successivo collegio giudicante in caso di deposito di rituale istanza di decisione; il regime transitorio applicabile in esito all’abrogazione – ad opera del d.lgs. 164/2024 – del requisito della “nuova procura speciale” per la presentazione della citata istanza.

The essay provides a reconstruction of the constitutional principle of the impartiality and neutrality of the judge and then focuses on the accelerated decision-making process for appeals to the Court of Cassation, ruled by article 380-*bis* of the Italian Code of Civil Procedure, introduced by Legislative Decree 149/2022 and recently amended by Legislative Decree 164/2024. In particular, the analysis focuses on two issues, both addressed in recent rulings by the United Sections: the issue of whether the author of the proposal for accelerated resolution can participate in the subsequent judging panel in case of a duly filed request for a decision; and the transitional regime applicable following the repeal – by Legislative Decree 164/2024 – of the requirement for a “new special power of attorney.”

Sommario: 1. Introduzione – il principio di terzietà e imparzialità del giudice; 2. La giurisprudenza costituzionale; 3. Il ruolo dell’autore della “proposta” all’interno del procedimento accelerato; 4. Il regime transitorio in relazione all’abrogato requisito della “nuova procura speciale”.

**1. Introduzione – il principio di terzietà e imparzialità del giudice**

Il principio costituzionale di terzietà e imparzialità del giudice è sancito dall’art. 111, co. 2, Cost., nella sua formulazione successiva alla riforma operata dalla l. cost. 23 novembre 1999, n. 2<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> V. G. VIGNERA, *Le garanzie costituzionali del processo civile alla luce del "nuovo" art. 111 cost.*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2003, p. 1185.

È opportuno notare che, anche prima di tale novella, già da tempo la giurisprudenza costituzionale<sup>2</sup> e la dottrina<sup>3</sup> ritenevano il canone del giusto processo “iscritto nel codice genetico del costituzionalismo”<sup>4</sup>, sulla scorta del dettato dell’art. 24, co. 1 e 2, Cost. Senza tacere, peraltro, la rilevanza sovranazionale di quest’ultimo, testimoniata dall’art. 6 della CEDU, che garantisce il “*diritto a un equo processo*” amministrato da parte di un “tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”.

I due caratteri di terzietà e imparzialità, secondo autorevoli commentatori<sup>5</sup>, non sono da considerare come una semplice e ridondante endiadi. In particolare, il concetto di terzietà si riferisce ad una estraneità “ordinamentale”<sup>6</sup> rispetto alle istanze delle parti (ed in particolare rispetto a quelle della magistratura requirente, specie nel processo penale<sup>7</sup>). Quanto invece all’imparzialità, essa ha a che fare con il profilo soggettivo del giudice, che non può e non deve essere influenzato da pregiudizi o interessi esterni, all’atto della formazione del suo libero convincimento. In altre parole, mentre la terzietà si ricollega alla posizione istituzionale del giudice, l’imparzialità riguarda la sua dimensione “operativa”<sup>8</sup>.

Nondimeno, è evidente che tra i due concetti esista un nesso di “coessenzialità”<sup>9</sup>, atteso che il difetto degli stessi in capo al giudice<sup>10</sup> comporta la sua incompatibilità con il processo. Dal

---

<sup>2</sup> V., *ex multis*, C. cost., 22 dicembre 1961, n. 70, in *Giur. Cost.*, 1961, p. 1284, con nota di M. CAPPELLETTI.

<sup>3</sup> V., *ex multis*, P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, p. 287: in particolare, l’A. identifica “tutta una serie di norme costituzionali che fanno corona all’art. 24, configurando quello che altrove chiamano il *due process of law*”, riferendosi agli artt. 25 (che sancisce il principio del giudice naturale, nonché quello di legalità), 102 (che vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali), 104 (che sancisce l’autonomia e indipendenza della magistratura), 111 (che, nel suo vecchio testo, imponeva già l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali), 113 (che tutela il diritto all’azione del cittadino nei confronti della P.a.) Cost.

<sup>4</sup> L’espressione si ritrova in G. FERRARA, *Garanzie processuali dei diritti costituzionali e «giusto processo»*, in *Rass. parl.*, 1999, p. 539.

<sup>5</sup> V. S. CHIARLONI, *Giusto processo (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, Annali II-1, Milano, 2008, p. 403 nonché F. PETRELLI, *La terzietà come legittimazione*, in *Quest. giust.*, 2018, I, p. 10.

<sup>6</sup> L’espressione è di M. CECCHETTI, *Giusto processo (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, Agg. V, Milano, 2001, p. 595; utilizzata anche in F. PETRELLI, *La terzietà come legittimazione*, *ibidem*.

<sup>7</sup> Ma – come si sottolinea anche in M. FABIANI, *Garanzia di terzietà e imparzialità del giudice ed efficienza del processo*, in *Judicium online*, 2010 – nel processo civile sarebbero in tensione con il principio di terzietà del giudice tutte quelle situazioni in cui l’ordinamento giuridico, *ex art.* 2907 c.c., prevede che la tutela giurisdizionale dei diritti da parte del giudice si attivi *ex officio*: si prenda ad esempio la disciplina dell’art. 268 c.c., la quale prevede che, in caso di impugnazione del riconoscimento di un figlio naturale, il giudice possa assumere d’ufficio “i provvedimenti che ritenga opportuni nell’interesse del figlio”. Altro esempio è dato dall’art. 6 l. fall., che, fino alla riforma operata dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, prevedeva la possibilità che il giudice dichiarasse d’ufficio il fallimento.

<sup>8</sup> V. in tal senso G. PECORELLA, *terzietà del giudice. parità delle parti: scriverlo nell’art. 111 non basta. per il modello accusatorio in costituzione*, in *Diritto di difesa*, 2020, p. 539; nonché F. DINACCI, *Giurisdizione penale e giusto processo verso nuovi equilibri*, Padova, 2002, p. 22.

<sup>9</sup> Espressione di A. ORSI BATTAGLINI, *Alla ricerca dello Stato di diritto. Per una giustizia “non amministrativa”*, Milano, 2005, p. 6.

<sup>10</sup> *Rectius*, analoghe garanzie deve fornire anche l’arbitro: si v. *infra*, in nota 13, nonché M. MOROTTI, *Affinità e divergenze tra arbitrato e processo: tra equivalenza e flessibilità*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2025, p. 1003; M. STELLA, *Imparzialità degli*

punto di vista costituzionale, essa implica un *vulnus* ai canoni di cui all'art. 111 Cost., impedendo lo svolgimento di un "processo coerente con quei valori di civiltà giuridica, che in un determinato contesto storico sono espressi o condivisi dalla collettività"<sup>11</sup>.

Quanto invece alle conseguenze processuali, l'incompatibilità del giudice con il processo si traduce nell'obbligo, per quest'ultimo, di astensione dal giudizio<sup>12</sup>. Ove il magistrato non vi adempia, l'ordinamento prevede la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di ricusarlo<sup>13</sup> con istanza diretta ad un giudice diverso<sup>14</sup> da quello asseritamente incompatibile<sup>15</sup>.

A ben vedere, nel processo civile, detta facoltà è meglio qualificabile come un onere: infatti, in difetto di istanza di ricusazione nei confronti del giudice che omette di astenersi, la violazione

---

*arbitri, decadenza e ricusazione nella riforma del c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 231; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Obbligo di disclosure e imparzialità dell'arbitro*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2022, p. 1047.

<sup>11</sup> Così è definito il "giusto processo" in G. VIGNERA, *Le garanzie costituzionali del processo civile alla luce del "nuovo" art. 111 cost.*, *ibidem*; nello stesso senso, cfr. L. P. COMOGLIO, *Il "giusto processo" civile nella dimensione comparatistica*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 739. V. anche M. CECCHETTI, *Giusto processo (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, *ibidem*.

<sup>12</sup> Si v. in tal senso l'art. 51 c.p.c., al quale fanno rinvio l'art. 17 c.p.a. e, per il processo tributario, l'art. 6, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; quanto invece al processo penale, si v. gli artt. 34, 35, 36 c.p.p.

<sup>13</sup> Si v. l'art. 52 c.p.c., al quale fanno rinvio l'art. 18 c.p.a. e, per il processo tributario, l'art. 6, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; quanto invece al processo penale, si v. l'art. 37 c.p.p. Quanto in particolare al processo civile, l'istanza di ricusazione, presentata con ricorso, introduce un sub-procedimento incidentale regolato dagli artt. 53 e 54 del codice di rito, che sospende il giudizio principale. In esito all'eventuale istruttoria sommaria (cfr. art. 53 c.p.c.: "*udito il giudice ricusato e assunto, quando occorre, le prove offerte*"), è emessa un'ordinanza non impugnabile. Ove quest'ultima accolga l'istanza, in essa è designato il giudice – persona fisica che dovrà sostituire quello ricusato e presso il quale continuerà il processo principale. Qualora, invece, il ricorso sia rigettato o dichiarato inammissibile, oltre ai provvedimenti in ordine alle spese, potrà essere comminata altresì una pena pecuniaria di importo non superiore a Euro 250, ai sensi dell'art. 54, co. 3, c.p.c. Dalla comunicazione dell'ordinanza alle parti, decorre il termine semestrale entro cui riassumere il giudizio principale, con le ordinarie forme di cui all'art. 125 disp. att. del codice di rito. Analogamente, nel procedimento arbitrale è possibile la ricusazione dell'arbitro mediante ricorso al presidente del Tribunale della sede dell'arbitrato. Quest'ultimo provvede con ordinanza non impugnabile, statuendo sulle spese.

<sup>14</sup> Nel processo civile, ex art. 53 c.p.c., giudice competente a decidere sull'istanza è il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del Tribunale o della Corte d'appello o della Corte di cassazione. Nel processo amministrativo, ex art. 18 c.p.a., ed in quello tributario, ex art. 6 d.lgs. 546/1992, giudica sull'istanza di ricusazione del componente del collegio il medesimo organo collegiale, previa sostituzione del magistrato ricusato. Nel processo penale, ex art. 40 c.p.p., giudice competente è la Corte d'appello se è ricusato un giudice del Tribunale, della Corte di assise, della Corte di assise di appello o della Corte d'appello (in quest'ultimo caso, necessariamente in sezione diversa da quella cui appartiene il giudice ricusato); se è ricusato un giudice della Corte di cassazione decide una sezione della Corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

<sup>15</sup> Per un maggiore approfondimento dell'istituto della ricusazione nel processo civile, si rimanda a A. TEDOLDI, *Astensione, ricusazione e responsabilità dei giudici*, in *Commentario del Codice di procedura civile* a cura di S. CHIARLONI, Bologna, 2015; C. CONSOLO, *Ricusazione del giudice per precedente cognizione della causa*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, p. 189; A. TEDOLDI, *Iudex statutor et iudex mediator: proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., precognizione e ricusazione del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 983; nonché, sebbene precedente alla riforma dell'istituto operata dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, A. PANZAROLA, *La ricusazione del giudice civile. Il problema dell'impugnabilità della decisione*, Bari, 2008.

di tale obbligo non è deducibile in sede di impugnazione<sup>16</sup>, salvo il caso estremo di interesse diretto del giudice in causa<sup>17</sup>.

Venendo in particolare alle ipotesi di incompatibilità previste dal Codice di procedura civile, l'obbligo di astensione del giudice sorge nei cinque casi di cui all'art. 51 c.p.c.<sup>18</sup> Di queste cinque ipotesi<sup>19</sup>, quella che ha ricevuto la maggiore attenzione da parte della giurisprudenza costituzionale e della dottrina<sup>20</sup> è quella di cui all'art. 51, co. 1, n. 4: in particolare, come si vedrà meglio oltre (*sub* § 2), all'espressione "grado del processo" è attribuito un significato diverso e più ampio rispetto a quello proprio di espressioni quali "primo grado" o "grado di appello".

Nei prossimi paragrafi, dunque, sarà illustrata l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità relativa all'art. 51, co. 1, n. 4, c.p.c., per poi verificare la presenza o meno di un'incompatibilità relativa alla posizione dell'autore della "proposta" di definizione accelerata, ove questi partecipi all'adunanza camerale fissata in seguito all'istanza di decisione.

## 2. La giurisprudenza costituzionale

La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di incompatibilità del giudice *ex art.* 51, co. 1, n. 4, c.p.c. è indissolubilmente legata alle pronunce rese dalla stessa Corte in ambito penale. Infatti, numerose sono le declaratorie di illegittimità costituzionale che hanno colpito l'art. 34, co. 2, c.p.p.<sup>21</sup>, nella parte in cui vieta di partecipare al processo al giudice che abbia

---

<sup>16</sup> V. in tal senso Cass., 8 maggio 2019, n. 12057.

<sup>17</sup> V. Cass., 12 novembre 2009, n.23930.

<sup>18</sup> La prima ipotesi, già accennata, è quella in cui il giudice abbia un interesse diretto in causa; la seconda riguarda il caso della parentela o convivenza con una delle parti o dei difensori; la terza ha ad oggetto la pendenza di una causa, di rapporti di credito o debito o di grave inimicizia con una delle parti o dei difensori; la quarta ipotesi è quella dello svolgimento di altri ruoli (difensore, consulente, testimone, arbitro) nella medesima controversia o dell'aver conosciuto della stessa in altro grado del processo; la quinta ipotesi di astensione obbligatoria, infine, riguarda il caso in cui il giudice sia tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti, oppure amministratore o gerente di enti, associazioni, comitati o società o stabilimenti che abbiano interesse in causa.

<sup>19</sup> Ad esse si aggiunge quella, *ex art.* 51, co. 2, c.p.c., delle "gravi ragioni di convenienza" in presenza delle quali il giudice può chiedere al capo del proprio ufficio giudiziario l'autorizzazione ad astenersi. Tuttavia, trattandosi di un caso di astensione facoltativa, la mancata astensione del giudice non è causa di nullità degli atti da questo compiuti *ex art.* 158 c.p.c., né le parti del giudizio possono ricusarlo.

<sup>20</sup> V. in particolare G. SCARSELLI, *Terzietà del giudice e processo civile*, in *Foro it.*, 1996, XII, p. 3616: nel contributo, l'A., commentando una sentenza della Corte costituzionale relativa al processo penale – ossia C. cost., 24 aprile 1996, n. 131 – sosteneva già la possibilità di estendere al processo civile i principi formati nella giurisprudenza costituzionale in materia di incompatibilità del giudice nel processo penale.

<sup>21</sup> Le sentenze di illegittimità costituzionale relative all'art. 34, co. 2, c.p.p. sono ben diciannove: tra di esse, a titolo di esempio, si ricordano la prima – C. cost., 26 ottobre 1990, n. 496 – pubblicata dopo solo un anno e due giorni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 34, co. 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice delle indagini preliminari con il successivo giudizio abbreviato; nonché C. cost., 6 settembre 1995, n. 432, in cui si censura la medesima disposizione nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, disposto il giudizio immediato, emesso il decreto penale di condanna, o che abbia deciso sull'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, non disciplinando, invece, i molteplici altri casi di incompatibilità individuati dalla Corte costituzionale.

La vasta giurisprudenza costituzionale sviluppatasi intorno a detta disposizione ha visto svilupparsi alcuni principi poi ribaditi dalla Consulta anche in relazione all'art. 51 c.p.c. citato<sup>22</sup>. Una materia in cui la Corte costituzionale è giunta, in ambito penale, a conclusioni opposte rispetto all'ambito civile, è quella cautelare. Nella pronuncia del 6 settembre 1995, n. 432, la Corte aveva affermato l'incompatibilità a partecipare al dibattimento del g.i.p. che avesse disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. Viceversa, solo due anni dopo<sup>23</sup>, la medesima Corte aveva ritenuto immune da vizi di costituzionalità la mancata previsione dell'incompatibilità del giudice della fase cautelare del giudizio civile (nella specie, nel giudizio *a quo* si trattava di un procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.) a partecipare alla successiva – eventuale – fase di merito.

Tale diversità di conclusioni era fatta derivare dalla differenza dei presupposti che giustificavano, da un lato, l'irrogazione di una misura cautelare personale, e, dall'altro, la concessione di un provvedimento cautelare in sede civile. Se, nel primo caso, è necessaria una valutazione negativa sull'esistenza di cause di proscioglimento, accompagnata dalla presenza di una "*alta probabilità dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all'indagato*"<sup>24</sup>, in ambito civile è sufficiente, per la concessione della misura cautelare, oltre al c.d. *periculum in mora*<sup>25</sup>, il mero *fumus boni iuris*<sup>26</sup>.

Dunque, da un lato il giudizio cautelare penale presuppone una valutazione che cade "*pressoché sulla medesima res iudicanda*"<sup>27</sup> rispetto al giudizio di merito; dall'altro, i provvedimenti cautelari adottati dal giudice civile sono basati su un mero giudizio di verosimiglianza del diritto controverso scevro da ogni "*valutazione contenutistica*" sui fatti rilevanti per il giudizio di merito<sup>28</sup>.

---

<sup>22</sup> Senza tacere, peraltro, che altri di essi sono stati confinati dalla Corte all'ambito penale, "per la particolarità e le diversità dei sistemi processuali": cfr. C. cost., 15 ottobre 1999, n. 387.

<sup>23</sup> Cfr. C. cost., 27 ottobre 1997, n. 326, in *Foro it.*, 1998, IV, p. 1007 con nota di G. SCARSELLI.

<sup>24</sup> Cfr. la suddetta C. cost., 6 settembre 1995, n. 432.

<sup>25</sup> Ossia il pericolo attuale che il diritto della parte che chiede la tutela cautelare possa essere pregiudicato nelle more di un ordinario giudizio di merito: v. C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, Vol. II, Torino, 2024.

<sup>26</sup> Ossia la verosimiglianza del diritto fatto valere in giudizio: v. anche in questo caso C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, Vol. II, Torino, 2024.

<sup>27</sup> Cfr. C. cost., 27 ottobre 1997, n. 326; in termini analoghi, si parla – in C. cost., 24 aprile 1996, n. 131, sempre relativa alla materia penale – di "*duplicazione di giudizi della medesima natura presso lo stesso giudice*".

<sup>28</sup> Cfr. C. cost., 27 ottobre 1997, n. 326.

Un'evoluzione di tale giurisprudenza si è verificata in una sentenza di poco successiva<sup>29</sup>, relativa al giudizio di repressione della condotta antisindacale<sup>30</sup> ex art. 28, l. 300/1970.

In tale caso, la Corte costituzionale aveva affermato l'incompatibilità del giudice della fase sommaria a partecipare alla successiva opposizione. In particolare, con sentenza interpretativa di rigetto<sup>31</sup>, i giudici costituzionali avevano precisato che tale incompatibilità derivava dall'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 51, co. 1, n. 4, c.p.c.: infatti, l'espressione "grado del processo", secondo la Corte, deve essere intesa come quella "*fase che, in un processo civile, si succede con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio, caratterizzata [...] da pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell'azione proposta nella prima fase, ancorché avanti allo stesso organo giudiziario*"<sup>32</sup>.

Nella specie, il procedimento in questione – a differenza di quello cautelare, che è *in re ipsa* strumentale al giudizio di merito – si caratterizza come autonomo rispetto alla sua fase di opposizione, essendo il provvedimento definitorio dello stesso in grado di assumere valore di pronuncia definitiva, con effetti di giudicato tra le parti; inoltre, poiché sia il decreto che l'eventuale sentenza emanata in esito all'opposizione sono provvedimenti decisori sul merito dell'azione, sussiste anche l'identità di *res iudicanda* tra le due valutazioni.

Dunque, come sottolineato in dottrina<sup>33</sup>, la giurisprudenza costituzionale ha operato una distinzione tra pronunce di tutela sommaria decisoria<sup>34</sup>, da una parte, e provvedimenti sommari meramente provvisori e strumentali al giudizio di merito, dall'altra. Solo in relazione all'autore dei primi, afferma la Corte, sussiste l'incompatibilità con il giudizio di merito<sup>35</sup>.

---

<sup>29</sup> Cfr. C. cost., 15 ottobre 1999, n. 387.

<sup>30</sup> Ossia, con la definizione teleologica che ne dà il legislatore, ogni comportamento diretto a impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero: v. M. ESPOSITO – L. GAETA – A. ZOPPOLI – L. ZOPPOLI, *Diritto del lavoro e sindacale*, Torino, 2020, p. 172.

<sup>31</sup> Si tratta di una sentenza con cui la Corte costituzionale afferma la legittimità costituzionale di una disposizione, nella misura in cui essa sia interpretata in un determinato modo. V. sul punto S. M. CICONETTI, *Lezioni di giustizia costituzionale*, Torino, 2022.

<sup>32</sup> Cfr. C. cost., 15 ottobre 1999, n. 387.

<sup>33</sup> V. G. SCARSELLI, *La Consulta detta le nuove regole sull'incompatibilità del giudice nel processo civile*, in *Foro it.*, 1999, XII, p. 3441, nota 16.

<sup>34</sup> Nel senso di provvedimenti idonei a fare discendere il giudicato sulle statuizioni contenute in essi, così incidendo direttamente sui diritti soggettivi delle parti.

<sup>35</sup> In relazione a tale ricostruzione, sembrerebbe di dover concludere che anche in materia di procedimento monitorio ex artt. 633 ss. c.p.c. il giudice che emette il decreto ingiuntivo non possa rivestire la funzione di giudice nel giudizio di opposizione; senonché – come si afferma in modo convincente in M. FABIANI, *Garanzia di terzietà e imparzialità del giudice ed efficienza del processo*, in *Judicium online*, 2010 – in questo caso viene a mancare il requisito dell'identità di *res iudicanda* tra il giudizio sommario a carattere decisorio ed il successivo giudizio di opposizione. Infatti, nella prima fase del procedimento monitorio, il giudice decide *inaudita altera parte* e sulla base delle sole prove documentali allegate dal ricorrente, mentre, in sede di opposizione, è il solo fatto dell'instaurazione del contraddittorio che modifica l'oggetto della cognizione del giudice. A sostegno di tale interpretazione – come sottolinea G. SCARSELLI, *La Consulta detta le nuove regole, ibidem* – basti pensare alle misure cautelari concesse con decreto *inaudita altera parte*, ex art. 669-sexies, co. 2, c.p.c.: anche in questo caso la

A tale principio è stata data continuità in una successiva sentenza dei giudici costituzionali, in cui è stato considerato “altro grado del processo” anche il giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento ex art. 18 l. fall, il quale, fino alla riforma del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5<sup>36</sup>, si svolgeva avanti al medesimo ufficio giudiziario che dichiarava il fallimento con sentenza, ossia il Tribunale. Pertanto, anche in questo caso, con sentenza interpretativa di rigetto, la Corte ha sancito l’incompatibilità a giudicare sull’opposizione ex art. 18 l. fall. del giudice facente parte del collegio che ha dichiarato l’apertura del fallimento.

Infine, ulteriori esempi di fasi *lato sensu* impugnatorie si ricavano da altre pronunce della Consulta<sup>37</sup>: si tratta del giudizio di reclamo dinanzi al collegio avverso l’ordinanza che, ex art. 630 c.p.c., dichiara l’estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta l’eccezione ad essa relativa. Anche in questo caso, con sentenza manipolativa additiva<sup>38</sup>, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice che ha emesso l’ordinanza reclamata non possa partecipare al collegio che decide sul reclamo.

### 3. Il ruolo dell’autore della “proposta” all’interno del procedimento accelerato

Alla luce dei sopracitati arresti della Corte costituzionale, diversi commentatori si sono interrogati sulla possibilità che il presidente di sezione che redige la proposta – o il consigliere da questi delegato – possa far parte del collegio che si riunisce in camera di consiglio per l’effetto dell’istanza di decisione ritualmente proposta ex art. 380-bis, co. 2, c.p.c.<sup>39</sup>

V’è stato chi<sup>40</sup> ha fatto riferimento alla figura dell’interesse in causa – ex art. 51, co. 1, n. 1, c.p.c. – del giudice autore della “proposta”, dal momento che questi sarebbe naturalmente portato, in camera di consiglio, a difendere quanto da lui sostenuto nel proprio precedente opinamento. Sembrano, tuttavia, più condivisibili le opinioni di quanti affermano il carattere

---

compatibilità del giudice che ha emesso il decreto con quello che emette la successiva ordinanza di modifica, revoca o conferma del provvedimento deriva proprio dal fatto che l’integrazione del contraddittorio è sufficiente, da sola, a far venir meno l’identità di *res iudicanda*.

<sup>36</sup> Con essa, il giudice competente per il reclamo è stato individuato nella Corte d’appello competente per territorio.

<sup>37</sup> Cfr. C. cost., 23 dicembre 2005, n. 460, nonché C. cost., 17 marzo 2023, n. 45.

<sup>38</sup> Si tratta di una sentenza con cui la Corte costituzionale afferma l’illegittimità costituzionale di una disposizione, nella parte in cui essa “non prevede” qualcosa: per effetto della sentenza, dunque, alla norma colpita dalla declaratoria di incostituzionalità è “aggiunto” un frammento. V. sul punto S. M. CICONETTI, *Lezioni di giustizia costituzionale*, Torino, 2022.

<sup>39</sup> In estrema sintesi, l’art. 380-bis c.p.c. ha introdotto, in sostituzione della c.d. “sezione-filtro”, un procedimento accelerato per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. La disposizione prevede la comunicazione, a colui che ha presentato un ricorso affetto da detti vizi, di una “proposta di definizione accelerata”. Il ricorrente, a questo punto, deve scegliere tra il deposito di un’istanza di decisione e la completa inerzia. Nel primo caso, il giudizio rientrerà nei binari del rito ordinario; tuttavia, in caso di decisione del collegio in conformità alla “proposta”, seguirà l’applicazione automatica dell’art. 96, co. 3 e 4, del codice di rito. Nella seconda ipotesi, invece, il giudizio si estinguerà decorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione, con l’esonero del ricorrente dall’obbligo di cui all’art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002. Per una disamina più approfondita dell’istituto, v., in questa rivista, M. CIRULLI, *L’art. 380 bis c.p.c. dopo il decreto correttivo*.

<sup>40</sup> V. R. VACCARELLA, *Note sull’art. 380 bis c.p.c.*, in *Judicium online*, 2023.

“decisorio”<sup>41</sup> della “proposta”, propendendo per l’incompatibilità dell’autore della suddetta *ex art. 51, co. 1, n. 4, c.p.c.*<sup>42</sup>. In tesi, infatti, quest’ultimo conoscerebbe della causa in altro “grado del processo”, termine inteso nell’accezione datane dalla giurisprudenza costituzionale sopra ricordata.

Convieni, a questo punto, esaminare partitamente ciascuno dei requisiti che – alla luce di C. cost., 15 ottobre 1999, n. 387 – devono sussistere perché una fase processuale distinta dalla precedente possa dirsi “altro grado del processo”.

Quanto al “carattere di autonomia” di ciascuna delle due partizioni del procedimento accelerato – quella che si conclude con la comunicazione della “proposta” e quella che si apre con l’istanza di decisione – convieni ribadire che solo all’apparenza la “proposta” di definizione accelerata non configura un atto potenzialmente idoneo ad acquisire carattere definitivo: al contrario, quale che sia l’esito del procedimento *ex art. 380-bis c.p.c.*, essa produrrà in ogni caso effetti giuridici permanenti.

In particolare, qualora sia depositata rituale istanza di decisione *ex art. 380-bis, co. 2, c.p.c.*, la “proposta” condiziona anche la successiva ordinanza definitiva del giudizio<sup>43</sup>, atteso che, se il collegio riterrà di provvedere in conformità alla suddetta, dovrà (automaticamente ed acriticamente, secondo l’indirizzo giurisprudenziale ad oggi maggioritario<sup>44</sup>) condannare l’istante, oltre che alle spese processuali, anche per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.

Viceversa, nel caso in cui l’opinamento non sia “opposto” con l’istanza di decisione, la Corte non potrà che emanare un provvedimento<sup>45</sup> che, pur essendo qualificato in modo diverso<sup>46</sup>, ha il medesimo effetto concreto del rigetto del ricorso proposto dal destinatario della

---

<sup>41</sup> Nel senso ricordato *supra*, in nota 34.

<sup>42</sup> V. B. CAPPONI, *Una novità assoluta per il giudizio di legittimità: il giudice monocratico nel procedimento “accelerato”*, in *Il Proc.*, 2023, I, p. 313; nonché R. TISCINI, *Procedimento in cassazione per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e terzietà del giudicante. La questione alle Sezioni Unite.*, in *Judicium online*, 2023.

<sup>43</sup> In tal senso, v. B. CAPPONI, *Una novità assoluta*, *ibidem*.

<sup>44</sup> Inaugurato da Cass., Sez. un., 27 settembre 2023, n. 27433.

<sup>45</sup> Si tratta del decreto di estinzione *ex art. 391 c.p.c.*, il quale, come detto, si limita a prendere atto dell’acquiescenza alla proposta e a dichiarare l’estinzione del giudizio. In materia, cfr. anche il convincente argomento – in F. AULETTA, *Profili nuovi del principio di diritto (il “vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite”)*, in *Diritto processuale civile e Corte costituzionale*, a cura di E. FAZZALARI, Napoli, 2006, p. 13, nota 18 – relativo alla lettera dell’art. 391 c.p.c., che, nei casi di estinzione del giudizio, assegna al Presidente di sezione il potere di “provvede[re]” con decreto. Secondo l’A., tale potere si pone in antitesi rispetto a quello di “decidere” (o, si potrebbe aggiungere, a quello di “pronunciare” – *ex art. 375 c.p.c.* – ed a quello di “deliberare” – *ex art. 380 c.p.c.*), sempre di competenza del collegio. In altre parole, quello esercitato dal presidente di sezione nell’emettere il decreto di estinzione *ex art. 391 c.p.c.* non sarebbe un potere giurisdizionale, assomigliando molto di più ad un potere amministrativo della giurisdizione. Dunque, così si spiegherebbe la previsione di tale competenza – monocratica – nell’ambito di una Corte necessariamente collegiale, ai sensi dell’art. 67 ord. giud.

<sup>46</sup> Proprio in questo, in particolare, starebbe la “frode delle etichette” di cui si è scritto in questa rivista. V. sul punto G. DE CESARE, *Il nuovo procedimento accelerato per la decisione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenti infondati e l’astuzia del legislatore*.

“proposta”, ossia il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con i relativi effetti sulle rispettive sfere giuridiche delle parti. Alla luce di ciò, si può ribadire il carattere autonomo tanto della “proposta” quanto della fase processuale che essa conclude.

Per quanto riguarda invece il “contenuto impugnatorio” della seconda fase rispetto alla prima, deve essere sottolineato che le caratteristiche dell’istanza di decisione sono del tutto simili a quelle dell’opposizione o del reclamo. Infatti, con essa, il difensore – fino al recente decreto correttivo, addirittura obbligatoriamente munito di una nuova procura speciale, proprio come tipicamente accade in caso di impugnazione<sup>47</sup> – richiede al collegio una decisione che, in accoglimento delle sue argomentazioni, si sostituisca alla precedente valutazione sommaria monocratica.

Risultano evidenti, dunque, le analogie con il procedimento di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 st. lav.<sup>48</sup>, con il reclamo nei confronti della sentenza dichiarativa del fallimento ex art. 18 l. fall.<sup>49</sup>, e con l’opposizione all’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo esecutivo ex art. 630 c.p.c.<sup>50</sup>

Infine, quanto all’identità di oggetto e valutazioni decisorie sul merito dell’azione proposta nella prima fase, deve ricordarsi la possibilità, per la parte che propone istanza di decisione, di introdurre nel processo argomentazioni (meramente illustrative) e documenti idonei a superare l’opinamento manifestato dall’autore della “proposta”<sup>51</sup>. Tuttavia, dette facoltà non ostano certo alla conclusione per cui la decisione del collegio si basa sulle medesime argomentazioni e sul medesimo *petitum* su cui si è fondata la “proposta” di definizione accelerata.

Alla luce di quanto esposto e stante il carattere decisorio della “proposta”, sembra dunque di poter ritenere applicabile l’art. 51, co. 1, n. 4, c.p.c. - nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza costituzionale - al giudice cui si riferisce il primo comma dell’art. 380-bis c.p.c. Naturalmente, quanto detto dovrebbe valere *a fortiori* nel caso in cui il suddetto sia nominato relatore dal presidente di sezione, ex art. 377, co. 1, c.p.c.<sup>52</sup>

La tesi fin qui esposta, tuttavia, non è stata accolta dalla giurisprudenza.

Infatti, in esito alla rimessione alle Sezioni unite della “questione di massima di particolare importanza” illustrata, il Supremo Collegio<sup>53</sup> ha posto fine al fervente dibattito dottrinale<sup>54</sup>

---

<sup>47</sup> V. R. TISCINI, *Procedimento in cassazione per la decisione accelerata*, *ibidem*.

<sup>48</sup> Cfr. C. cost., 15 ottobre 1999, n. 387.

<sup>49</sup> Cfr. C. cost., 23 dicembre 2005, n. 460.

<sup>50</sup> Cfr. C. cost., 17 marzo 2023, n. 45.

<sup>51</sup> Cfr. artt. 372 e 380-bis.1 c.p.c.

<sup>52</sup> V. B. CAPPONI, *L’art. 380-bis c.p.c. sotto la lente delle Sezioni unite*, in *Judicium online*, 2023.

<sup>53</sup> V. Cass., Sez. un., 10 aprile 2024, n. 9611.

<sup>54</sup> *Rectius*, il vero contrasto è stato tra la dottrina maggioritaria da un lato e l’unanime giurisprudenza dall’altro. In particolare, tra gli autori più autorevoli si ricordano B. CAPPONI, Una novità assoluta per il giudizio di legittimità: il giudice monocratico nel procedimento “accelerato”, in *Il Proc.*, 2023, I, p. 313; nonché R. TISCINI, *Procedimento in cassazione per la decisione accelerata*

sviluppatosi sul punto. Con una decisione definita “motivata e documentata” anche dai più agguerriti detrattori della tesi infine accolta<sup>55</sup>, la Corte ha affermato l’assenza di ogni incompatibilità in capo all’autore della sintetica “proposta”.

Infatti, le Sezioni Unite hanno escluso che possa integrare un “altro grado del processo” la fase del giudizio che si sviluppa in seguito al deposito dell’istanza di decisione *ex art. 380-bis*, co. 2, c.p.c. Infatti, il carattere “monofasico” del procedimento accelerato deriverebbe dalla natura non impugnatoria dell’istanza di decisione. Quest’ultima, afferma la Corte, configurerebbe piuttosto una mera manifestazione del perdurare dell’interesse della parte alla prosecuzione del processo. Viceversa, il comportamento omissivo manifesterebbe *per facta concludentia* la “volontà abdicativa” del ricorrente<sup>56</sup>.

Inoltre, la “proposta” di definizione accelerata difetterebbe anche del carattere decisorio: essa, infatti, sarebbe meramente volta – come le antesignane della stessa<sup>57</sup> – a provocare il contraddittorio delle parti sul vizio rilevato nel ricorso dal Presidente di sezione, lasciando tuttavia impregiudicato l’esito della decisione finale del collegio e non definendo anticipatamente il giudizio<sup>58</sup>.

In virtù di tali considerazioni, dunque, la Corte ha escluso ogni incompatibilità tra il ruolo di autore della “proposta” e quella di giudice relatore nella camera di consiglio riunitasi per effetto dell’istanza di decisione<sup>59</sup>.

#### **4. Il regime transitorio in relazione all’abrogato requisito della “nuova procura speciale”**

Come accennato *supra*, il d.lgs. 164/2024 (cd. “correttivo” alla riforma Cartabia), entrato in vigore in data 26 novembre 2024, ha rimosso dal secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. le parole “*munito di una nuova procura speciale*”. Pertanto, il difensore che intenda opporsi alla proposta di definizione accelerata, istando per la decisione del giudizio con le ordinarie forme

---

dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e terzietà del giudicante. La questione alle Sezioni Unite., in *Judicium online*, 2023 e R. VACCARELLA, Note sull’art. 380 bis c.p.c., in *Judicium online*, 2023. *Contra*, invece, il contributo di F. DE STEFANO, *La riforma del processo civile in Cassazione. Note a prima lettura*, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 2023.

<sup>55</sup> V., testualmente, B. CAPPONI, *La procura speciale, delizia e croce (a proposito della SS.UU., 10 aprile 2024, n. 9611)*, in *Judicium online*, 2024.

<sup>56</sup> V. il § 12.4. di Cass., Sez. un., 10 aprile 2024, n. 9611.

<sup>57</sup> Vale a dire la relazione di cui alla l. 69/2009 e la proposta di trattazione camerale introdotta dalla l. 197/2016.

<sup>58</sup> V. il § 12.5. di Cass., Sez. un., 10 aprile 2024, n. 9611.

<sup>59</sup> Il principio di diritto, enunciato dalla Corte *ex art. 384*, co. 1, ultima parte, c.p.c., è il seguente: “*nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.*”

dell'art. 380-bis.1 c.p.c., è libero di procedere senza l'adempimento formale consistente nel farsi rilasciare apposita procura.

Tuttavia, il difetto di un'apposita disciplina del regime transitorio ha generato interrogativi di non poco momento<sup>60</sup>, stante la gravità delle conseguenze della presentazione di un'istanza di decisione irrituale<sup>61</sup>.

Come puntualmente rilevato in dottrina<sup>62</sup>, infatti, ove non diversamente disposto dal d.lgs. 164/2024, le modifiche al codice di rito presenti nello stesso sono applicabili *"ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023"* (art. 7 d.lgs. cit.). Senonché, la rigida applicazione di tale norma porterebbe alla paradossale conseguenza per la quale – a fronte del venir meno del requisito della nuova procura speciale per tutti i giudizi incardinati avanti alla Suprema Corte in data successiva al 28 febbraio 2023 – essa continuerebbe ad essere necessaria in relazione ai processi già pendenti in tale momento, ma ancora privi della fissazione dell'udienza o adunanza camerale.

Giova ricordare, infatti, che la disciplina transitoria prevista dalla riforma Cartabia (art. 35, co. 6, d.lgs. 149/2022) dispone l'applicazione immediata dell'art. 380-bis c.p.c., così come novellato dalla stessa, anche ai giudizi già incardinati presso la Cassazione al 1° gennaio 2023, a patto, appunto, che non sia ancora stata fissata l'udienza pubblica o l'adunanza camerale. Dunque, limitandosi l'efficacia del correttivo ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, la necessità della nuova procura speciale non verrebbe meno nell'ambito dei processi già pendenti in Corte a tale data.

La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14986 del 4 giugno 2025<sup>63</sup>, la quale ha negato la praticabilità dell'interpretazione di cui sopra.

Infatti, secondo la Corte, il citato art. 7 del decreto correttivo – interpretato sistematicamente con l'art. 35, d.lgs. 149/2022 – deve essere necessariamente letto nel senso di una sua applicazione ai soli giudizi di primo grado. In caso contrario, infatti, si creerebbe il disallineamento già ricordato tra le due discipline transitorie, evidentemente contrario alle intenzioni del legislatore.

---

<sup>60</sup> V. M. FARINA, *La Cassazione sul regime transitorio dell'abrogazione del requisito della nuova procura speciale nel procedimento di definizione accelerata dei ricorsi ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.*, in *Judicium online*, 2025; nonché R. SUCCIO, *Procura speciale ex art. 380-bis c.p.c. soppressa dal Correttivo: rilevanza nomofilattica della questione*, nota a Cass., Sez. un., 7 gennaio 2025, ord. interl. n. 284 in *IUS Processo Civile*.

<sup>61</sup> L'orientamento attuale della Suprema Corte, infatti, prevede che *"se l'istanza di decisione risulta priva di procura speciale successiva alla proposta, il giudizio - previa fissazione dell'adunanza collegiale - va definito in conformità alla proposta stessa, per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa, con piena applicazione del comma 3 del medesimo art. 380-bis c.p.c."*, cfr. Cass., Sez. un., 17 ottobre 2024, n. 26975.

<sup>62</sup> Oltre ai già ricordati contributi di M. FARINA e R. SUCCIO, si cfr. anche B. CAPPONI, *Noterella sulla disciplina transitoria del decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164*, in *Judicium online*, 2025.

<sup>63</sup> In *Guid. dir.*, 2025, p. 23.

Tanto premesso, stante la riespansione del principio *tempus regit actum* alla disposizione in esame, naturale conseguenza è la massima di diritto enunciata dalla Corte: “*nei procedimenti di definizione accelerata il cui termine per richiedere la decisione sia scaduto dopo il 26.11.2024, deve applicarsi la nuova formulazione dell’art. 380 bis c.p.c., ormai in vigore e, quindi, l’eventuale carenza della nuova procura speciale non è di ostacolo per l’esame e la decisione del ricorso in adunanza camerale o in pubblica udienza, risultando superflua una nuova istanza che, dato il mutato quadro normativo, non richiederebbe il deposito di una nuova procura*”. A contrario, dunque, ove la scadenza del termine per richiedere la decisione<sup>64</sup> si collochi nella vigenza dell’art. 380-bis c.p.c. “ante-correttivo”, il deposito dell’istanza sfornita di procura speciale determinerà l’impossibilità per la Corte di pronunciarsi sul ricorso.

Infine, è interessante soffermarsi sulle conseguenze ricollegate dalle Sezioni Unite alla violazione, nel caso concreto, dell’art. 380-bis c.p.c. *ratione temporis* applicabile.

Infatti, rilevato che la scadenza del termine per il deposito dell’istanza di decisione era di molto anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 164/2024, il Collegio ha dichiarato l’estinzione del giudizio, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente, ma esimendolo dal pagamento dell’importo di cui all’art. 13, co. 1-*quater*, D.P.R. 115/2002.

Tuttavia, è opportuno richiamare il già accennato orientamento costante della Suprema Corte – sorto nella vigenza dell’art. 380-bis c.p.c. anteriore al d.lgs. 164/2024 – in ordine alle conseguenze del deposito di un’istanza di decisione irrituale. In tali casi, infatti, la Corte si è sempre ritenuta impossibilitata a dichiarare *de plano* l’estinzione del giudizio, in ragione del fatto che l’istanza – benché priva dei necessari requisiti – era stata comunque presentata; tuttavia, stante il difetto di una rituale richiesta di decisione volta al riesame della proposta, si è sostenuta la necessità di decidere in ogni caso in conformità con la stessa, con piena applicazione dell’art. 96 c.p.c.

Ebbene, è lecito domandarsi se tale innovazione – apportata da Cass., sez. un. 4 giugno 2025, n. 14986 – sia dipesa da un ripensamento dei precedenti arresti delle sezioni semplici, oppure dal semplice riesame della questione alla luce del mutamento normativo. Pare, invero, di poter propendere per la prima opzione: non avendo il correttivo attinto in alcun modo il co. 3 dell’art. 380-bis c.p.c., non sembra che lo *ius superveniens* possa aver avuto alcun ruolo in tale *revirement*. La tesi pare essere suffragata anche da quanto statuito in un recente decreto *ex art. 391 c.p.c.*<sup>65</sup>: nella fattispecie, la Corte ha infatti dichiarato l’estinzione del giudizio in virtù

---

<sup>64</sup> Si badi che è a tale limite che è necessario guardare, stante la possibilità che la nuova procura speciale sia depositata successivamente all’istanza di decisione, benché comunque entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione della proposta. In altre parole, ove detto termine scada successivamente al 26 novembre 2024, la circostanza che l’istanza di decisione sia stata presentata prima di tale data non impedirà alla Corte di pronunciarsi sul ricorso.

<sup>65</sup> V. Cass., 15 luglio 2025, decr. n. 19450.

della tardività dell'istanza di decisione, richiamando espressamente le Sezioni Unite in parola mediante argomento analogico.

L'orientamento inaugurato dalla pronuncia analizzata, in seguito applicato pedissequamente dalle sezioni semplici<sup>66</sup>, non può che essere salutato con favore, stante la davvero eccessiva rigidità del precedente opinamento. Risultava scarsamente comprensibile, infatti, come si potesse in un primo momento attribuire all'istanza di decisione irrituale gli effetti di un atto processuale valido – non dichiarando l'estinzione del giudizio e fissando l'adunanza camerale – per poi valorizzarne l'invalidità in sede decisoria.

Delle due una: o si ritiene che l'istanza di decisione irrituale abbia comunque raggiunto il proprio scopo – ed in tal caso essa produrrà tutti i propri effetti, *ex art. 156, co. 3, c.p.c.* – oppure la si ritiene mancante dei requisiti formali indispensabili, con conseguente estinzione del giudizio *ex art. 380-bis, co. 2, e 391 c.p.c.*

Marco Papaleo  
Dottore in Giurisprudenza

---

<sup>66</sup> V., *ex multis*, Cass., 5 settembre 2025, n. 24627; Cass., 9 settembre 2025, n. 24846.